REP. N. 235 DEL 20/5/2016 DEL. N. 133 DEL 18/4/20

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E CONSORZIO CAMPO DEL VESCOVO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AD ALTA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA PER PAZIENTI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO SOCIO SANITARIO DEL SACRO CUORE.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", di seguito denominata soltanto Azienda, con sede legale in La Spezia, Via Fazio, n. 30, P.I.V.A. 00962520110 nella persona del Direttore Generale, dott. Gianfranco CONZI

E

Il Consorzio Campo del Vescovo, di seguito denominato soltanto Consorzio, con sede in Brugnato (SP), Via Sacro Cuore, n. 17, P.I.V.A. 00971700117, nella persona del Legale rappresentante Don Mario PERINETTI

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni l'Azienda intende avvalersi delle prestazioni erogate dal Consorzio attraverso le sue residenze site in Liguria, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri assistiti;
- che il Consorzio opera attraverso il Centro Socio Sanitario del Sacro Cuore di Brugnato, che risulta autorizzato con atto n. 6202 dell'11/10/2011 , volturato con atto n. 8668 del 28/12/2015 del Comune di Brugnato, e per il quale è stata presentata istanza in data 29/01/2016 di voltura dell'accreditamento regionale rilasciato con D.G.R. n. 1453 del 21/11/2014, ai sensi dell'art. 81 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni ;
- che il Consorzio è tenuto a rispettare i parametri di cui al Decreto Presidente Repubblica 14/1/1997 e alla Delibera Giunta Regione Liguria n° 862 del 15/7/2011, come integrata e modificata dalla D.G.R. n.° 1749 del 29.12.2011 ed eventuali successive modificazioni;
- che il Consorzio si impegna altresì a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto con una dotazione di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo non inferiore a quello ritenuto necessario ad assicurare il rispetto degli standard determinati dalle vigenti normative;
- che il Consorzio è altresì tenuto a rispettare quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi territoriali;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 20/1999 e dell'art. 8-quater, comma 2 del D.Lgs. 502/1992, il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate. Detta remunerazione è subordinata alla preventiva stipula di appositi contratti tra l'Azienda Sanitaria Locale e il Consorzio, anche per un numero di posti inferiori a quelli accreditati, sulla base della pianificazione Regionale ed Aziendale. Nei suddetti contratti vengono individuati gli obiettivi di salute e definiti i programmi di integrazione di seguito specificati, i quali trovano applicazione secondo le modalità definite e descritte nel presente contratto;

- che tra l'Azienda e il Consorzio vengono indicati gli obiettivi di salute e definiti i programmi di integrazione dei servizi di seguito specificati:
  - assistenza anziani in regime residenziale (Centro socio-sanitario del Sacro Cuore – R.S.A. Alighiero Morganti)
  - assistenza ai disabili presso il Centro Socio-sanitaro del Sacro Cuore - Residenza Alighiero Morganti;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Oggetto del contratto

L 'Azienda acquista dal Consorzio prestazioni di tipo sanitario ed assistenza tutelare, con particolare riferimento all'assistenza agli anziani per il seguente numero di posti:
- n. 104 posti di assistenza ad anziani dal Centro Socio Sanitario del Sacro Cuore di Bugnato di cui:
  a) n. 4 posti di riabilitazione post-acuti presso la Struttura sanitaria Alighiero Morganti;
  b) n. 85 posti per utenti anziani di R.S.A. di mantenimento; il numero massimo di giornate previsto potrà essere diversamente articolato, previo accordo con i servizi Aziendali, in relazione alle variazioni dei flussi di utenza, purché rispetti il numero massimo complessivo previsto dal presente contratto;
  c) n. 10 posti per utenti anziani di R.S.A. protesica;
  d) n. 5 posti per utenti anziani di R.S.A. a termine;
- n. 15 posti di assistenza ai disabili in regime residenziale presso il Centro Socio- sanitario del Sacro Cuore di Brugnato - R.S.A. Alighiero Morganti.

Articolo 2
Modalità di accesso e di gestione

L'inserimento dell'assistito presso la Struttura sanitaria deve essere autorizzato dal Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali o dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze.
Il numero dei pazienti ricoverati non può superare in ogni giornata il numero totale dei posti convenuti, così come indicati nell'articolo 1. La giornata sarà remunerata come ricovero per le ammissioni avvenute, calcolando le notti di permanenza nella Struttura sanitaria, come previsto dalla procedura informatica SPD.
Il Consorzio si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni e/o sospensioni di funzioni o attività sanitarie e/o tutelari oggetto del presente accordo.
Il Consorzio si impegna a mantenere aggiornata la documentazione relativa ai ricoverati, al fine di permettere all'Azienda gli accertamenti e le verifiche necessari, nonché a comunicare tempestivamente le dimissioni, anche temporanee, ed i decessi. Qualora l'assistito debba essere ricoverato presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito del Consorzio contattare il presidio ospedaliero di riferimento territoriale, dandone immediata comunicazione alla Struttura aziendale di riferimento.
Nella residenzialità permanente (Rsa e RP), per i posti accreditati, viene sospesa l'assistenza del medico di medicina generale e la sua funzione nei confronti degli ospiti viene assolta dal Direttore Sanitario della Struttura sanitaria.
Il Piano Individualizzato di Assistenza viene rivalutato semestralmente dalla Struttura sanitaria ospitante, o con tempi inferiori nel caso di significativi mutamenti delle condi-

zioni psico-fisiche della persona assistita tali da comportare una variazione del livello di trattamento assistenziale.
Tale rivalutazione è soggetta ad obbligo di validazione da parte dell'Azienda nel caso di cambiamenti significativi del livello di autonomia e di salute dell'assistito e di livello di assistenza. L'Azienda provvede altresì ad una programmazione annuale di controlli e verifiche.
Il Consorzio è tenuto ad erogare le prestazioni sanitarie alle condizioni indicate nel presente contratto e comunque nel rispetto delle regole della professione nonché della normativa vigente al momento dell'esecuzione della prestazione.

Articolo 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Consorzio è tenuto al rispetto dei requisiti tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal DPR 14.1.97 e dalla L.R. 30.7.1999, n. 20.
Il Consorzio si impegna altresì a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente accordo con una dotazione di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo non inferiore a quello ritenuto necessario ad assicurare il rispetto degli standard determinati dalle vigenti normative.
Il Consorzio è altresì tenuto a rispettare quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi territoriali sottoscritti dall'Associazione di appartenenza.
L'Azienda si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo, e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.
I controlli avverranno in presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante del Consorzio o persona da lui delegata o con il dipendente più alto in grado presente all'interno della Struttura sanitaria al momento della ispezione e con l'eventuale assistenza dei sanitari responsabili della documentazione sanitaria presa in esame.
Al termine dei controlli viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante del Consorzio o suo delegato, apposito verbale di accertamento o contestazione.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di accreditamento comporterà, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del contratto.
L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione risolutiva che sussistano in ogni tempo le autorizzazioni comunali all'esercizio e i previsti accreditamenti regionali. Ove detti requisiti dovessero venire meno il presente accordo sarà risolto espressamente e irrevocabilmente.

Articolo 4
Sistema tariffario

Le prestazioni di ricovero e cura sono remunerate in base alle tariffe previste dalle delibere n.195/2010, n. 862/2011, n. 1749/2011, n. 941/2012 e n. 1031/2013 della Regione Liguria, aggiornate con il tasso di inflazione programmata dell'anno 2011, come previsto dall'accordo regionale con gli Enti gestori al fine della rideterminazione delle stesse, di seguito indicate:

	Posti	Tariffe	budget annuo
R.S.A. post-acuzie	4	113,4	**1.860.000,00**
R.S.A. di mantenimento/sollievo/termine	90	46,93	
R.S.A. protesica	10	57,88	

Residenza per disabili	15	*120,28/84,20* *156,92/109,85* *165,95/116,16*	**450.000,00**

Quota di compartecipazione dell'ospite:
Il Consorzio è tenuto, come previsto dalla DGR 862/2011, ai sensi della DGR 1795/2008, ad applicare una quota di compartecipazione dell'ospite, per la parte alberghiera, compresa tra un minimo di €42,00 e un massimo di € 58,10 secondo le valutazioni che verranno effettuate dalla Commissione distrettuale deputata al controllo.

Come indicato nella D.G.R. n. 167 del 24/02/2009 "Obiettivi alle Aziende Sanitarie", per gli ospiti delle strutture, l'Azienda fornirà direttamente i farmaci di fascia "A" con le modalità previste dalla delibera del D.G. n. 968 del 17 novembre 2011 e s.m.i., gli ausili per incontinenza così come indicato nella delibera 862/2011, mentre saranno tutti a carico dell'utente i farmaci di fascia C.

L'Azienda consegnerà alla Struttura sanitaria i ricettari per le emergenze e per la prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Fornirà, altresì, i prodotti per le medicazioni avanzate e i prodotti ed ausili per la nutrizione entrale e parenterale indicati nei due elenchi "A e B" allegati previsti dal protocollo aziendale; materiali che saranno richiesti dalla Struttura sanitaria al Distretto territorialmente competente per ubicazione della Struttura medesima per gli ospiti post-acuti e/o gravi che ne abbiano necessità con moduli di "richiesta personalizzata", salvo diverse indicazioni che perverranno dalla Regione Liguria.
Il Consorzio è tenuto a comunicare il decesso dei pazienti ai quali sono forniti dall'Azienda i presidi per incontinenza ed assorbenza al fornitore dei presidi medesimi e, per conoscenza, all'Azienda; il ritiro di materiale a favore di paziente deceduto o trasferito comporterà l'addebito della relativa spesa al Consorzio.

ANZIANI: In caso di ricovero ospedaliero degli ospiti, così come indicato dalle D.G.R. n. 862/2001 e , il Consorzio è tenuto a conservare il posto, senza corresponsione di quota sanitaria per un periodo non superiore a 5 giorni. Se il ricovero si protrae oltre i cinque giorni l'Azienda corrisponderà il 50% della quota sanitaria per i successivi 15 giorni. Successivamente si procederà alla rivalutazione del caso per decidere riguardo ad una eventuale dimissione del paziente, salvo che la famiglia non si accolli l'onere della spesa per la conservazione del posto concordando con il Consorzio la percentuale della retta complessiva da pagare.

DISABILI: Le prestazioni sono remunerate in base ai giorni di effettiva presenza, salvo diverse indicazioni che perverranno dalla Regione Liguria e/o dall'approvazione del contratto unico regionale che preveda differenti disposizioni in merito.

Articolo 5
Pagamenti

L'Azienda s'impegna ad effettuare il pagamento delle fatture emesse dal Consorzio entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse, corredate dalla necessaria documentazione amministrativa e fiscale. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.
Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it.. Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.
Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO
Eventuali fatture di conguaglio dovranno pervenire di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni per violazioni degli accordi di cui al presente contratto, o accertamenti di violazione della normativa vigente in materia sanitaria.

Articolo 6
Obblighi delle parti e debito informativo

Il Consorzio è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.
Come previsto dalla D.G.R. 862/2011 e s.m.i, in base alle indicazioni del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale, la Struttura ospitante deve tenere una documentazione per ciascun ospite nella quale si evidenzia lo sviluppo dei processi di accoglienza ed erogazione del servizio e progettazione individualizzata.
Il Consorzio si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda fornendo, con cadenza mensile, il volume delle prestazioni e delle attività erogate attraverso il sistema informatizzato di gestione decentrato dei ricoveri e delle degenze, specificando i giorni di presenza, le eventuali assenze per ricovero ospedaliero, le dimissioni e/o decessi con le motivazioni degli stessi.
In conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 1749/2011 la non ottemperanza dell'obbligo al debito informativo comporta la sospensione del pagamento dei trattamenti e la decadenza del presente contratto

Articolo 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine il Consorzio si impegna ad adottare un sistema aziendale di miglioramento della qualità.
Il Consorzio si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale nel rispetto del principio dell'Appropriatezza delle prestazioni . Le parti si impegnano affinchè il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguate alle necessità diagnostico-terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione tra la residenzialità ospedaliera e l'assistenza territoriale e domiciliare. Nel caso in cui il paziente necessiti di assistenza domiciliare ad alto contenuto sanitario-assistenziale il Consorzio è tenuto a comunicare preliminarmente le dimissioni al medico curante e al Distretto di riferimento.

Il Consorzio si impegna ad adottare, in via ordinaria, il metodo della verifica e revisione della qualità e quantità delle prestazioni rese, nonché i protocolli di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri effettuati. Qualora l'applicazione di detti protocolli evidenziasse prestazioni di ricovero non appropriate l'Azienda potrà contestare le prestazioni erogate, secondo le modalità previste dall'art.3.

Articolo 8
Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento

Il Consorzio nulla oppone ad essere designato da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
Il Consorzio dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, lo stesso dichiara, irrevocabilmente, di essere disposto accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
In virtù di tale nomina il Consorzio si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
Il Consorzio si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell' Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
Il cittadino assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura sanitaria dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità.
Il Consorzio si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

Articolo 9
Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze

Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall' articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente al Consorzio che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni.
Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile.

Resta altresì ferma la facoltà per l'Azienda di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo del Consorzio di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell'Azienda);
- in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'Azienda;
- in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell'Azienda;
- in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti ;
- in caso di grave e reiterato mancato rispetto del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii.;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancata concessione dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 6;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto;
- in caso di soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia;
- in caso di confisca dell'attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell'attività, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento da parte del Consorzio degli eventuali danni patiti e patiendi.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di novanta giorni. Detto preavviso può essere omesso dall'Azienda in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

Articolo 10
Procedure di contestazione degli inadempimenti

Le inadempienze al presente contratto, saranno contestate formalmente al Consorzio che, nel termine di giorni trenta, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni. In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l'Azienda avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazione contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l'incremento della trattenuta fino a recedere dal contratto. Il preavviso per il recesso è di 90 (novanta) giorni a mezzo lettera raccomandata.

In caso di persistente inadempimento, da parte dell'Azienda, delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Consorzio, con il preavviso di cui sopra, potrà risolvere anticipatamente il contratto, con obbligo di rimborso da parte dell'Azienda dei crediti già maturati e debitamente documentati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

Articolo 11
Durata

Il presente contratto ha ha durata annuale, con decorrenza 1/1/2016.
Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita.
Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.
E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Struttura sanitaria. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

Articolo 12
Foro competente

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

Articolo 13
Norme residuali, coperture assicurative, registrazione

Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal Consorzio in relazione al presente contratto grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'Azienda pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dal Consorzio per eventuali richieste di terzi.
Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.
Letto, confermato, sottoscritto.

La Spezia, 30/03/2016

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 5 "SPEZZINO"
Dottor Gianfranco CONZI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DEL CONSORZIO
CAMPO DEL VESCOVO
Don Mario PERINETTI